



COMUNE DI SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ORIGINALE

ANNO 2026
N. 17
del REGISTRO DELIBERE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE ED AGEVOLAZIONI TARI 2026 (D.I.E.)

L'anno 2026, il giorno 27 del mese di Luglio alle ore 18:30 nella Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente / Assente
LEON Michele	Sindaco	Presente
LEON Luca	Consigliere	Presente
D'ANDREA Francesco	Consigliere	Presente
FORNASIER Susanna	Consigliere	Presente
TUBELLO Manuele	Consigliere	Presente
CORDA Chiara	Consigliere	Presente
PANCINO MONICA	Consigliere	Presente
CESARINI MARCO	Consigliere	Presente
CRIGAN Oxana	Consigliere	Assente
FIOR MATTEO	Consigliere	Presente
COLLAVITI ALICE	Consigliere	Assente
CURCI DIANA	Consigliere	Presente
ORLANDO SERENA	Consigliere	Assente
BISARO FABIO	Consigliere	Presente
FORNASIER VASCO	Consigliere	Assente

Assiste il Segretario PALADINI dott. Nicola.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. LEON Michele nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE ED AGEVOLAZIONI TARI 2026 (D.I.E.)

Il Sindaco illustra il punto all'ordine del giorno.

Senza interventi da parte dei Consiglieri comunali:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTA la propria competenza ai sensi della legge regionale, del D. Lgs. n. 267/2000 e dello statuto comunale;

PREMESSO CHE l'art.1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n.147, ha istituito la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, normando, ai commi successivi, le modalità di applicazione della Tassa;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 527 della L. 205/2017, che ha assegnato all'ARERA funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, disponendo in particolare che ARERA provveda alla predisposizione del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, all'approvazione delle tariffe definite dall'ente di governo di ambito territoriale ottimale per il servizio integrato, alla verifica della corretta redazione dei piani di ambito;

VISTA la deliberazione ARERA n. 443/2019 che ha definito i criteri per il riconoscimento dei c.d. "costi efficienti di esercizio e di investimento" del servizio integrato dei rifiuti, per l'elaborazione dei Piani Economici Finanziari (PEF), in funzione dei quali approvare poi, da parte dei singoli Comuni, l'ammontare delle tariffe;

PRESO ATTO che la succitata delibera prevede che il PEF, configurato dall'Ente Gestore, venga validato dall'Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti (AUSIR), che opera quale Ente Territorialmente competente, e venga trasmesso e approvato poi da ARERA;

CONSIDERATO che ai sensi della L.R. 5/2016, è stata costituita l'Agenzia denominata Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti – AUSIR, ente di governo dell'ambito per il servizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, attribuendo a tale soggetto le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sulle attività connesse ai servizi di gestione dei rifiuti;

VISTE:

- la determinazione ARERA n. 2/2021 che ha disciplinato gli aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/RIF (MTR) e definito le modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari
- la deliberazione 363/2021/R/RIF con la quale vengono definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);
- n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la delibera n. 397/2025/R/RIF di definizione delle entrate tariffarie nonché delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 (MTR-3),

RICHIAMATI ALTRESI' i seguenti provvedimenti regolatori di ARERA:

- deliberazione 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/rif avente ad oggetto "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF);
- deliberazione 3 agosto 2023, n. 387/2023/R/rif avente ad oggetto "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani" (RQTR);

- deliberazione 29 luglio 2025, n. 374/2025/R/rif, rubricata “Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (RQTR) e aggiornamento della deliberazione dell'Autorità 15/2022/R/rif”;
- deliberazione 3 agosto 2023, n. 385/2023/R/rif, avente ad oggetto “Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani

DATO ATTO che l'art. 3 comma 5- quinquies del DL 31 dicembre 2021, n. 228, convertito in Legge 15 del 25 febbraio 2022 , come modificato dall'art. 43 comma 11 del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni in deroga all'art. 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;

DATO ATTO CHE l'articolo 1, comma 48 della Legge di Bilancio 2021, ha previsto che *“A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, [...] la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, [...], è dovuta in misura ridotta di due terzi”*;

RICHIAMATO l'art. 1 co. 677 della Legge 199/2025, che differisce al 31 luglio 2026 il termine del 30 aprile, previsto dall'art. 3 c. 5-quinquies, del DL 30.12.21, n. 228, mentre restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale;

RICORDATO CHE l'art. 1 c. 660 del L. 147/2013 prevede, fra l'altro, la possibilità per il Comune di disporre riduzioni ed agevolazioni ulteriori rispetto a quelle espressamente previste ex lege, purchè:

- previste dal Regolamento TARI;
- finanziate attraverso risorse derivanti dalla fiscalità generale (e quindi con fondi di Bilancio);

RICHIAMATI:

- l'art. 1 c. 654 della L. 147/2013, che dispone che le tariffe devono essere tali da assicurare la copertura integrale dei costi di gestione del servizio (esclusi i rifiuti speciali);
- l'art. 1 c. 651 della L. 147/2013, che stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri di cui al D.P.R. 158/1999, ovvero l'applicazione del c.d. “metodo normalizzato”;
- l'art. 4 del D.P.R. n. 158/1999 che prevede l'articolazione delle tariffe distinguendo fra utenze domestiche e non domestiche, composte di una parte fissa (determinata in funzione delle componenti essenziali dei costi di servizio), e di una parte variabile (quantificata in funzione della potenziale capacità di produzione dei rifiuti delle diverse categorie di utenza);

VISTA la nota di AUSIR prot. n. 5664 del 01.07.2026;

APPURATO CHE:

- l'AUSIR, con delibera di Assemblea Regionale d'Ambito 22/2029 datata 30 giugno 2026, ha provveduto a validare” il PEF “Piano Economico Finanziario” per il periodo 2026-2029, ai sensi dell'art. 7 della deliberazione ARERA 5 agosto 2025, n. 397/2025/R/RIF e s.m.i. – Bacino di gestione Ambiente Servizi S.p.A, di questo Comune per l'anno **2026**, come da nota acquisita al protocollo dell'Ente;
- che la stessa delibera approvata ed i relativi allegati sono pubblicati, consultabili e conservati nel settore “Amministrazione Trasparente” del sito di AUSIR stesso, al link <https://www.ausir.fvg.it/it/amministrazione-trasparente-76783/provvedimenti-76875/assemblea-regionale-dambito-91811/anno-2026-152106>;

RICHIAMATO l'Allegato_B2_AS alla succitata delibera, punto 3.3.1 ultimo capoverso *"relativamente alle detrazioni ex art. 4.5 det. ARERA n. 1/DTAC-2025, (...) per l'anno 2026 le medesime saranno deliberate dagli Enti locali contestualmente alla determinazione delle aliquote TARI 2026. (...)".*

DATO ATTO CHE, secondo le risultanze del piano finanziario trasmesso dall'Assemblea regionale d'ambito, l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsti per l'anno **2026** per il comune di San Giorgio della Richinvelda ammonta ad **euro 534.259,00** comprensivo del contributo per il costo di gestione del servizio per le istituzioni scolastiche statali (MIUR), e che risulta così composto:

- quota VARIABILE **Euro 322.344,00;**
- quota FISSA **Euro 211.914,00,**
- TOTALE **Euro 534.259,00**

DATO ATTO che dalla quota FISSA viene detratto il contributo MIUR di Euro 2.102,42;

APPURATO, altresì, che è compito del Consiglio approvare anche la quantificazione delle (eventuali) riduzioni, agevolazioni ed esenzioni in quanto per quanto ciò sia previsto e concesso (dal regolamento e dalle norme) di essere fatto in sede di approvazione delle tariffe;

RICORDATO che in merito alle riduzioni, agevolazioni ed esenzioni, l'art. 10 del Regolamento TARI prevede, per il compostaggio domestico, una riduzione del 20% sulla quota variabile;

RITENUTO, quindi, di dover procedere ad approvare, riguardo al 2026 le tariffe unitarie così come risultati dal prospetto sopra citato che verrà allegato al presente atto come componente sostanziale;

RITENUTO di stabilire quali date di scadenza dei pagamenti della tassa per l'annualità 2026 le seguenti:

- versamento della 1^ rata entro il 15 settembre 2026;
- versamento della 2^ rata entro il 30 novembre 2026;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi competenti ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis T.U.E.L.;

Con voti espressi ed accertati nei modi di legge: presenti n. 11, votanti n.11, favorevoli n. 9, astenuti nessuno, contrari n.2 (Bisaro Fabio, Curci Diana):

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa che si richiamano integralmente,

1. Di prendere atto del Piano Economico Finanziario e di approvare le tariffe domestiche e non domestiche di cui all'Allegato A) facente parte integrante del presente atto;
2. Di approvare le seguenti riduzioni, agevolazioni, le esenzioni, così come previsto dal Regolamento TARI, come di seguito riportato:

ORDINARIE, (art. 1 c. 659 art.1 della L.n.147/2013):

a. Per chi pratica il compostaggio, così come regolamentato: Q.variabile = 20%

3. Di stabilire le date di scadenza dei pagamenti della tassa per l'annualità 2026, come segue:
 - versamento della 1^ rata entro il 15 settembre 2026;
 - versamento della 2^ rata entro il 30 novembre 2026;
4. Di disporre l'invio, via e-mail, di copia dell'atto adottato:
 - ad AUSIR, via PEC ausir@certgov.fvg.it

- al competente ufficio per procedere alla pubblicazione sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, (www.portalefederalismofiscale.gov.it) nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
- al referente per l'aggiornamento del sito web del comune al fine di procedere alla sua pubblicazione nell'apposita sezione;

Con voti espressi ed accertati nei modi di legge: presenti n. 11, votanti n.11, favorevoli n. 9, astenuti nessuno, contrari n.2 (Bisaro Fabio, Curci Diana):

D E L I B E R A

Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall'art.17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
LEON dott. Michele

*Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti
dell'art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82*

Il Segretario
PALADINI dott. Nicola

*Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti
dell'art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi e precisamente dal **29/07/2026** al **12/08/2026**.

Addì, **29/07/2026**

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

dott. Nicola PALADINI

*Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti
dell'art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82*

ATTESTATO DI ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

dalla sua adozione (L.R. 21/2003 art. 1 e succ. modifiche)

Addì, **29/07/2026**

Il Segretario

PALADINI dott. Nicola

*Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti
dell'art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82*